

**DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA N. 5**

N. 375/AV5 DEL 27/03/2018

**Oggetto: TAR Marche: sentenza n. 75/2018. Presa d'atto e liquidazione competenze
Avv. R. Pagani del Foro di Ancona.**

**IL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA N. 5**

- . . . -

VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determina, dal quale si rileva la necessità di provvedere a quanto in oggetto specificato;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di adottare il presente atto;

VISTA l'attestazione del Dirigente / Responsabile della Ragioneria / Bilancio in riferimento al bilancio annuale di previsione;

- D E T E R M I N A -

1. di prendere atto dell'esito favorevole del giudizio RG n. 559/2016 in quanto il Tar Marche, con sentenza n. 75 del 06.12.2017 pubblicata in data 31.01.2018, ha dichiarato inammissibile ed rigettato il ricorso promosso dalla dipendente M.D.V.;
2. di liquidare all'Avv. Riccardo Pagani, difensore dell'Asur Marche, la somma di € 6.187,84 comprensiva di CAP ed IVA come per legge;
3. di imputare detta somma al "*Fondo rischi contenzioso personale dipendente*" n. 02.02.03.01.03 nel quale si è provveduto ad effettuare apposito accantonamento nell'esercizio di competenza;
4. di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell'art. 4 della Legge 412/91 e dell'art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i.;
5. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i..
6. di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo a norma dell'art. 28, comma 6, della L. R. n. 26/96 come novellato dall'art. 1 della L. R. 11/11/2013, n. 36.

IL DIRETTORE AREA VASTA N. 5
(Avv. Giulietta Capocasa)

La presente determina consta di n. 4 pagine di cui n. 1 pagina di allegato che forma parte integrante della stessa.

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -**U.O.C. SUPPORTO AREA AFFARI GENERALI E CONTENZIOSO**

Normativa di riferimento:
Codice di procedura civile
Legge n. 13/2003 e smi

In data 19.01.2011 la dipendente D.V.M. notificava all'Asur il ricorso promosso dinanzi al Tar Marche avverso i provvedimenti relativi alla procedura per la progressione verticale riservata al personale dipendente indetta con determina n. 1138 del 8.10.2009 in attuazione dell'accordo integrativo zonale del 30.09.2009.

L'Ente si è costituito in giudizio affidando l'incarico all'avv. Riccardo Pagani del Foro di Ancona con determina DG Asur n. 134 del 18.02.2011.

Con sentenza n. 797 del 23.07.2015 depositata in cancelleria e pubblicata in data 6.11.2015 il Tribunale Amministrativo Regionale Marche (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, lo dichiarava in parte improcedibile e per il resto lo respingeva, con compensazione integrale delle spese.

Preso atto della sentenza, l'Amministrazione procedeva con l'avvio delle operazioni per la ripetizione della selezione, sostituendo il Presidente e convocando i candidati per le prove d'esame.

La prova scritta si svolgeva in data 1.06.2016, la D.V.M. non la superava, pertanto le veniva comunicato di non essere stata ammessa alla prova orale.

Terminata la fase delle prove orali tenutesi lo scorso 6 luglio, l'Area Vasta con determina n. 798 del 19.07.2016 approvava gli atti della selezione interna e con successivo provvedimento del D.A.V. n. 880 del 8.08.2016 procedeva alla nomina dei n. 13 vincitori.

In data 5.09.2016 la D.V.M. a mezzo del proprio legale notificava un nuovo ricorso al Tar Marche munito di istanza di sospensiva avverso la predetta selezione interna di progressione verticale.

Preso atto della notifica si è proceduto in data 6.09.2016 a richiedere la disponibilità all'assunzione della difesa dell'Ente agli avvocati degli Uffici Legali interni dell'Asur Marche, i quali tuttavia riscontravano la richiesta, precisando di non poter assumere l'incarico per concomitanti impegni professionali.

Nel giudizio RG n. 214/2011, definito con sentenza favorevole del Tar Marche n. 265/2015, l'Ente aveva incaricato l'avv. Riccardo Pagani del Foro di Ancona. Per tale ragione, tenuto conto della precedente positiva esperienza, dato che l'oggetto del ricorso è il medesimo rispetto al precedente, il Direttore della competente UOC ha chiesto al predetto legale di assumere l'incarico anche per il presente giudizio, rappresentando l'urgenza della richiesta cautelare.

L'avv. Riccardo Pagani si dichiarava disponibile ad assumere l'incarico in parola nonché ad accettare di redigere il preventivo di spesa per il compenso professionale redatto ai minimi e ridotto del 20 %, come da disposizioni della Direzione Generale Asur.

Con determina del Dg Asur n.635 dell'11.10.2016 veniva quindi conferito l'incarico all'avv. Pagani per la rappresentanza dell'Asur nel giudizio.

All'udienza del 6 dicembre 2017 la causa Rg n. 559/2016 veniva discussa ed all'esito il Tar Marche provvedeva nel merito rigettando il ricorso e compensando le spese di giudizio.

Con comunicazione del 15 marzo 2018 l'avv. Pagani trasmetteva la nota spese con richiesta di liquidazione del relativo compenso pari ad € 4.240,80 (applicata la riduzione del 20%) oltre spese generali (636,12) Cap (€ 195,08) ed Iva (€ 1.115,84) come per legge per un totale di € 6.187,84, così come preventivato con la Determina DG Asur di incarico n.714/2016

Si ritiene quindi di prendere atto dell'esito favorevole all'Ente del giudizio e di procedere alla liquidazione delle competenze, come sopra indicate, in favore del legale che ha rappresentato e difeso l'Asur nel giudizio in oggetto.

Per quanto sopra premesso, si propone:

1. di prendere atto dell'esito favorevole del giudizio RG n. 559/2016 in quanto il Tar Marche, con sentenza n. 75 del 06.12.2017 pubblicata in data 31.01.2018, ha dichiarato inammissibile ed rigettato il ricorso promosso dalla dipendente M.D.V.;
2. di liquidare all'Avv. Riccardo Pagani, difensore dell'Asur Marche, la somma di € 6.187,84 comprensiva di CAP ed IVA come per legge;
3. di imputare detta somma al "Fondo rischi contenzioso personale dipendente" n. 02.02.03.01.03 nel quale si è provveduto ad effettuare apposito accantonamento nell'esercizio di competenza;
4. di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell'art. 4 della Legge 412/91 e dell'art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i.;
5. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i..
6. di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo a norma dell'art. 28, comma 6, della L. R. n. 26/96 come novellato dall'art. 1 della L. R. 11/11/2013, n. 36.

Il Responsabile del Procedimento
(*Dott.ssa Cristiana Gandini*)

IL DIRETTORE U.O.C.
Supporto Area Affari Generali e Contenzioso
(*Dott. Marco Ojetti*)

Per il parere infrascritto

Si attesta che la somma che deriva dell'adozione del presente grava sul C.E. n. 02.02.03.01.03 "Fondo Rischi contenzioso personale dipendente" nel quale si è provveduto ad effettuare apposito accantonamento negli esercizi di competenza.

Il Dirigente dell'UO Controllo di Gestione
(**Dr. Alessandro Ianniello**)

Il Dirigente f.f.
U.O.C. Attività Economiche e Finanziarie
(**Dr. Cesare Milani**)

- ALLEGATI -

Allegato in formato cartaceo sottratto alla pubblicazione riportante nome e cognome della ricorrente